

**Accesso generalizzato ("FOIA - Freedom Of Information Act")  
(art. 5, co. 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)**

**Definizione di accesso generalizzato:** l'accesso generalizzato non sostituisce l'accesso civico "semplice" (d'ora in poi "accesso civico") previsto dall'art. 5, comma 1 del decreto trasparenza, e disciplinato nel citato decreto già prima delle modifiche ad opera del d.lgs. 97/2016. L'accesso civico rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza. L'accesso generalizzato si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3).

L'art. 5, co. 2, del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 97/2016, disciplina la nuova forma di diritto di "accesso generalizzato", introdotto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Tale diritto, esercitabile da chiunque e non sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, consente di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis dello stesso decreto.

**Modalità per l'esercizio del diritto di "accesso generalizzato":** la richiesta di "accesso generalizzato" non richiede motivazione e potrà essere inoltrata utilizzando l'apposito modulo scaricabile da questa sezione. Tale modulo, debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente, deve essere accompagnato da una copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente, e potrà essere trasmesso, alternativamente:

- a mezzo posta elettronica all'indirizzo: [anticorruzione@napoliservizi.com](mailto:anticorruzione@napoliservizi.com) oppure a mezzo PEC all'indirizzo: [affarigeneralinapoliservizi@legalmail.it](mailto:affarigeneralinapoliservizi@legalmail.it);

- all'Ufficio detentore del documento, informazione o dato, in via telematica o mediante consegna a mano;

- mediante consegna a mano, al Protocollo Generale di Napoli Servizi S.p.A. – Centro Direzionale is. C 1 – via G. Porzio - 33° Piano - dal lunedì al venerdì - ore 9,00-15,00;

- a mezzo posta al Protocollo Generale di Napoli Servizi S.p.A. – Centro Direzionale is. C 1 – via G. Porzio - CAP 80143.

**Le domande pervenute senza utilizzare la modulistica disponibile devono essere in ogni caso considerate ammissibili, purché le stesse identifichino il richiedente e riportino l'oggetto. Per le domande trasmesse dal richiedente attraverso la propria casella di posta elettronica certificata o sottoscritte con firma digitale non è richiesta la copia del documento di identità del richiedente.**

Il rilascio di dati o documenti già detenuti dalla Napoli Servizi S.p.A. è gratuito.

La Napoli Servizi S.p.A. è tenuta a dare riscontro alla richiesta con un provvedimento espresso entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della stessa da parte dell'Ufficio che rilascia l'atto. Tale termine può essere sospeso, nel caso siano individuati soggetti controinteressati, fino al loro

pronunciamento, che può avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Ufficio competente.

In caso di adozione di un provvedimento di diniego (totale o parziale) dell'accesso o di differimento, il richiedente può presentare istanza di riesame al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che decide con provvedimento entro 20 giorni.

In alternativa, il richiedente può presentare ricorso al TAR territorialmente competente entro 60 giorni oppure al Difensore Civico, che si pronuncia entro 30 giorni.